

AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

ORDINANZA APT N. 2 /2014

ORDINANZA CP N. 2 /2014

**REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE
SULLA BANCHINA PROSPICIENTE LA CASERMA E FORESTERIA DEI MEZZI NAVALI
DELLA CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA TRIESTE
IN LOCALITA' MOLO FRATELLI BANDIERA DEL PORTO DI TRIESTE**

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste e il Comandante del Porto, Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Trieste;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, nr. 84, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di data 6 aprile 1994 con il quale viene individuata la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Trieste;

ATTESO che con l'atto n. 512 in data 31.10.2012 l'Autorità Portuale di Trieste ha consegnato alla Capitaneria di Porto di Trieste l'area scoperta p.c.n. 5746/15 (ex 5746/1) sita al Molo Fratelli Bandiera del porto di Trieste dove sono ubicate la Caserma "Danilo Stieповich" e la foresteria degli equipaggi delle dipendenti motovedette; nonché lo specchio acqueo antistante destinato all'ormeggio delle Unità Navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia e Militari.

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'accesso pedonale, il transito e la sosta dei veicoli sulla suddetta area scoperta a terra, riservandosi di emanare apposita ordinanza per la regolamentazione degli ormeggi;

VISTA l'Ordinanza n°11/93 così come modificata dall'Ordinanza n° 27/93 dell'Autorità Portuale di Trieste (ex *Ente autonomo del porto di Trieste*), ancora in vigore e richiamata dall'art. 14 dell'Ordinanza congiunta sulla viabilità nr. 109/2010 (*Capitaneria di Porto di Trieste*) e nr. 83/2010 (*Autorità Portuale di Trieste*);

CONSIDERATO che l'area definita "B" (*dalla strada di accesso all'ex faro lanterna e fino alla testata del molo*) di cui alla richiamata ordinanza nr. 11/93 non è aperta alla circolazione pubblica;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima.

RENDONO NOTO

che l'area portuale identificata al Catasto del Comune di Trieste, F.M. 14, p.c.n. 5716/15 (ex 5746/1), è in consegna alla Capitaneria di porto di Trieste - Guardia Costiera, e pertanto, in deroga alle Ordinanze A.P.T. 11/1993 e A.P.T. 27/1993 che regolano le aree demaniali marittime – denominate Zona B – del Molo Fratelli Bandiera,

ORDINANO

Art. 1

Nell'area demaniale marittima del Molo Fratelli Bandiera compresa tra l'inizio dello scalo marittimo e la fine della Caserma "Danilo Stieповich" verso la radice del Molo stesso, come evidenziata nell'allegato stralcio planimetrico che forma parte integrante della presente Ordinanza, **è vietato il transito e la sosta dei veicoli** (*autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, biciclette e similari*), ad eccezione di quelli in servizio di emergenza e soccorso, di quelli in servizio d'istituto appartenenti alla Capitaneria di porto, alle Forze di polizia ed all'Autorità Portuale, nonché di quelli privati appartenenti al personale della Guardia Costiera muniti di autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto di Trieste.

La sosta dei veicoli nella suddetta area è consentita esclusivamente negli stalli contraddistinti da strisce di colore giallo.

Sul Molo Fratelli Bandiera è fatto obbligo ai veicoli di mantenere una velocità massima non superiore ai 10 km/h e di tenersi a distanza di sicurezza di almeno metri 4 dal ciglio della banchina.

Art. 2

E' vietato il transito pedonale pubblico sull'area di cui all'articolo 1 nonché sui pontili galleggianti dove sono ormeggiate le Unità Navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia.

Art. 3

In deroga a quanto prescritto ai precedenti articoli 1 e 2 è consentito ai soci, agli ospiti ed ai fornitori della Lega Navale Italiana, l'accesso pedonale alla Sede nautica o agli ormeggi in concessione, nonché il transito e la fermata dinanzi al cancello della Sede stessa, nell'area appositamente delimitata dalla segnaletica orizzontale, di due veicoli per volta per il tempo necessario alle operazioni di salita/discesa dei passeggeri o carico e scarico di materiali.

E' altresì consentita ai portatori di handicap diretti alla Lega Navale Italiana la sosta del proprio veicolo munito del previsto contrassegno nello stallo appositamente segnalato.

Art. 4

I contravventori alla presente Ordinanza, laddove il fatto non costituisca reato, saranno puniti a norma dell'art.1174 comma 2;

I veicoli lasciati in sosta senza autorizzazione costituenti intralcio o pericolo per le attività di Istituto o per la sicurezza delle installazioni ivi esistenti saranno rimossi forzatamente, ai sensi dell'art. 1161 comma 2 del Codice della Navigazione e sanzionato con il medesimo articolo. La loro restituzione avverrà previo pagamento o rimborso delle spese di rimozione e custodia, ferme restando le sanzioni previste dalla presente Ordinanza.

Art. 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore il 27 febbraio 2014 ed è resa pubblica mediante affissione all'albo della Capitaneria di porto di Trieste ed inserimento nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/trieste.

Trieste, 20 febbraio 2014

AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina MONASSI

CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE
IL COMANDANTE
C.V.(CP) Goffredo BON

Autorità Portuale di Trieste

Capitaneria di Porto di Trieste

Allegato all'Ordinanza nr. Q.P.T. 2 CP 2 /2014

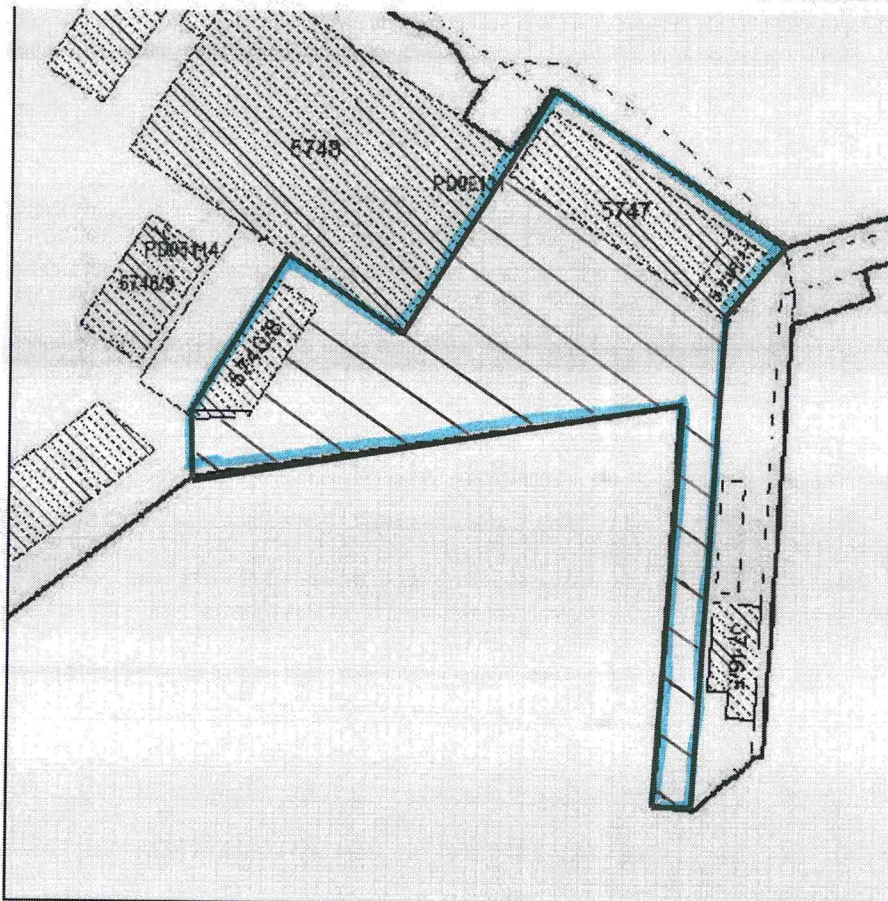
Stampa Stralcio - Sistema Informativo Demanio Marittimo

Pagina 1 di 1

Sistema Informativo Demanio marittimo
Amministrazione: Capitaneria di porto TRIESTE
Stralcio Cartografico
Rappresentazioni attive: Demaniale

E = 2423094,217
N = 5055885,887

E = 2423193,216
N = 5055885,887



E = 2423094,217
N = 5055786,888

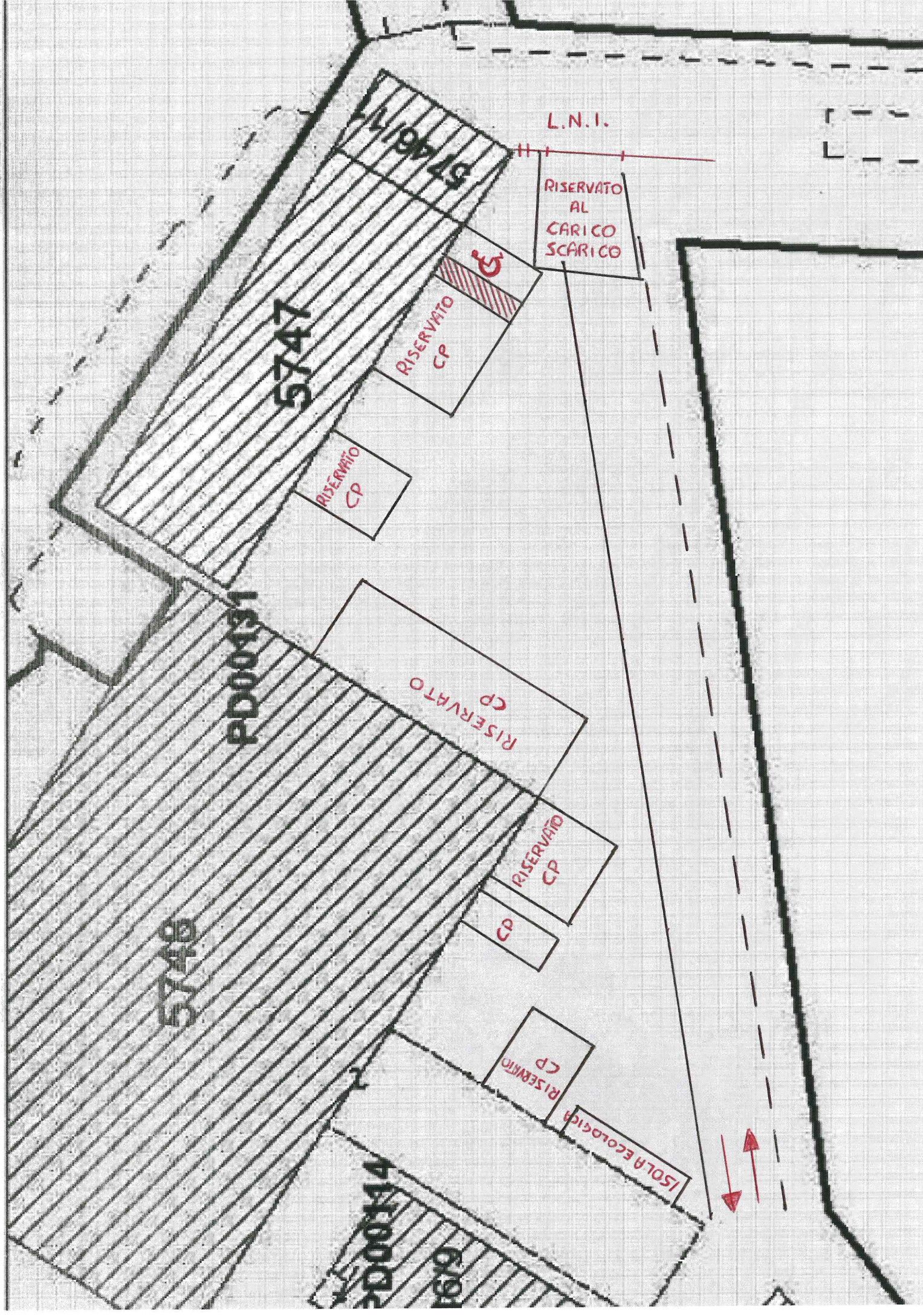
Scala di: 1:600

E = 2423193,216
N = 5055786,888

DATI CATASTALI

Agenzia del Territorio:	TRIESTE
Comune:	TRIESTE (L424)
Sezione:	A
Foglio:	106
Allegato:	
Sviluppo:	

u



L.N.I.

RISERVATO
AL
CARICO
SCARICO

RISERVATO
CP

RISERVATO
CP

RISERVATO
CP

RISERVATO
CP

CP

RISERVATO
CP

ISOLA ECOLOGICA

5747

5748

PD000131

PD000144

1619